

Bruxelles, 28 settembre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0319 (NLE)**

**11937/15
ADD 1**

PECHE 294

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14959/14 PECHE 508 - COM(2014) 683 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea - Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Madagascar, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.